

Firmato digitalmente da

ANNUNZIATO FILIERI

T = Avvocato
SerialNumber =
TINIT-FLRNNZ59D20F842Z

STUDIO LEGALE
AVV. ANNUNZIATO FILIERI
AVV. CINZIA ANNA RIZZO

Corso Ferrucci n. 46 – 10138 TORINO
Tel / Fax 011- 433.53.73 - 011-43.40.21.7
e-mail avv.filieri@tiscali.it avv.cinziaannarizzo@libero.it
annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it
avv.cinziaannarizzo@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

RICORSO EX ART 40 CPA CON ISTANZA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 ED

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 CPA

PER

COTTURA Irene, nata a Barge (CN) il 17.1.1965 e residente in Almese (TO) in via Capolo, 30, C.F. CTTRNI65A57A660S, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Annunziato Filieri (C.F. FLRNNZ59D20F842Z –PEC annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it) e Cinzia Anna Rizzo (C.F. RZZCZN66B52I800X – PEC avv.cinziaannarizzo@pec.it) e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Torino, C.so F. Ferrucci 46, giusta delega in calce al presente atto e dichiarano di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni al numero FAX 011/4340217 e/o agli indirizzi PEC annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it - avv.cinziaannarizzo@pec.it

Ricorrente

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR), in persona del Ministro *pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE in persona del Direttore *pro-tempore*

Resistenti

Nonché

COCCOLO SARA

Controinteressato

*per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari
e di misure provvisorie ante causam,*

- del decreto del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dott.ssa Carmela Palumbo, n. AOODPIT 395 del 27 marzo 2019 (**doc.1**) contenente l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. del Miur del 23 novembre 2017 n. 1259, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24.11.2017, **nella parte in cui tale elenco non reca il nominativo della ricorrente ;**
- Dell'avviso pubblicato sul sito web del Miur in data 17 ottobre 2018 contenente i quadri di riferimento in base ai quali è stata costruita e valutata la prova scritta (**doc. 2**);
- Del verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria della Commissione e sottocommissioni del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici di approvazione delle griglie di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta e di attribuzione alle sottocommissioni di 250 degli elaborati (**doc. 3**);
- Dei verbali di valutazione degli elaborati della ricorrente, al momento in parte sconosciuti;
- Dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti con i quali il Ministero per il tramite del Comitato Tecnico –scientifico ha elaborato i quesiti a risposta aperta della prova scritta;
- Dei verbali d'aula, al momento sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova scritta presso la sede della prova;
- Della nota del Miur 41127 del 18.9.2018 (**doc. 4.**) nella parte in cui non fornisce istruzioni precise circa il funzionamento del software per la prova scritta computerizzata;

Nonché di qualunque altro atto, consequenziale, connesso e preordinato, comunque pregiudizievole pe la ricorrente

e per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad essere ammessa con riserva alle prove orali iniziate il 20 maggio 2019.

FATTO

LA PARTICOLARE SITUAZIONE DELLA PROF.SSA COTTURA

La ricorrente è una docente di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al corso-concorso di cui al Decreto del Direttore Generale n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 in data 24.11.2017 e finalizzato al reclutamento dei dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali come da bando sub **doc. 5**.

Da molti anni ormai si prepara a sostenere tale concorso, potendo contare oltretutto sulla piena conoscenza pratica delle materie oggetto di esame, posto che da anni svolge funzioni anche di Collaboratore del Dirigente e referente per la valutazione e autovalutazione all'interno della propria Istituzione Scolastica (**doc. 6**).

Tale sua conoscenza della materia è stata del resto confermata dal superamento della prova preselettiva col punteggio di 94,1 su 100 (**doc. 7**), atteso che il punteggio minimo di ammissione allo scritto è stato di 71,7.

Parimenti, aveva precisa consapevolezza di aver svolto una buona prova anche nello scritto, avendo risposto a tutti i quesiti a risposta aperta così come a quelli in lingua straniera.

Era pertanto rimasta molto sorpresa dal non ritrovare il proprio nominativo nell'elenco degli ammessi all'orale.

Sennonché, inopinatamente, quando in data 8 maggio 2019 ha potuto finalmente prendere visione del proprio elaborato (**doc. 8**) ha scoperto che la risposta al quesito n. 5, l'ultima che aveva inserito, non era stata acquisita dal sistema!

Ciononostante, anche con un quesito mancante, il punteggio raggiunto è di 62,25, superiore alla sufficienza (a riprova della serietà e preparazione con cui ha affrontato il concorso), ma che non le permette di essere ammessa all'orale.

Sul punto è oltretutto necessario rilevare che tale prova appare sottostimata, come si evince dal parere *pro veritate* versato in atti di cui si dirà in appresso.

Del resto, l'assoluta anomalia della sua posizione è resa altresì evidente dai verbali relativi alla sua prova scritta: ne risultano 3, ma solo di 2 ha potuto prendere visione, atteso che ad oggi non si conosce il contenuto del primo dei tre, sicuramente il più importante.

Né le formali richieste di accesso agli atti hanno avuto riscontro da parte della P.A.

Invero sono stati offerti in comunicazione solo il Verbale n. 16 del 15 marzo 2019 (**doc. 9**) ed il Verbale n. 17 del 18 aprile 2019 (**doc. 10**).

Di difficile comprensione il loro contenuto, soprattutto in mancanza del verbale n. 15 presupposto e richiamato nei due successivi nn. 16 e 17.

Nel *“Verbale n. 16 di conclusione di correzione delle prove scritte e di chiusura definitiva della piattaforma”* viene dato atto che i quattro componenti della Sottocommissione n. 31 si sono riuniti nella sede di Catania in data 15 marzo *“al fine di completare i lavori, attraverso una verifica puntuale dei verbali e delle schede corrispondenti”*.

Con tale obiettivo inserivano nella piattaforma CINECA le credenziali di tutti i membri della commissione, riaprivano tre elaborati, fra cui quello della ricorrente, e procedevano *“alla rettifica delle schede su piattaforma”*.

“Pertanto a seguito della revisione, i punteggi finali dei tre elaborati in oggetto, emendati delle sviste, sono riportati in sintesi nella seguente tabella:...”

Tabella in cui al codice 7737 (della Prof.ssa Cottura) si attribuisce il punteggio all’*“unanimità”* di 62,25.

“Al termine delle operazioni di revisione formale, la commissione procede al salvataggio e alla chiusura definitiva delle valutazioni in piattaforma, che risultano essere in totale 246/246.”

Tali *operazioni di revisione formale e correzione delle sviste*, sono evidentemente del tutto anomale e di indecifrabile contenuto, ma risultano tanto più incomprensibili se lette alla luce del successivo verbale n. 17 di *“verifica atti e caricamento nuovi verbali”*.

Difatti, come se non bastasse, la stessa Sottocommissione, ma stavolta con soli due componenti, Presidente e Segretario, si riunisce ed ancora una volta accede alla piattaforma CINECA per maneggiare la scheda della ricorrente, ormai riconosciuta come Cottura Irene.

Tale ennesima riunione avviene difatti il 18 aprile 2019, (dopo la richiesta di accesso agli atti sub **doc. 11** inviata il 9/04/2019 e protocollata in data 11/04/2019 con protocollo n.16453 del Registro Ufficiale AOODGPER) quindi dopo lo scioglimento dell’anonimato delle prove e la pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale ma prima dell’ostensione alla candidata della prova svolta e della sua valutazione.

Le motivazioni di cui al verbale 17 sono a dir poco singolari.

Ancora una volta si evidenzia la necessità di *“correggere alcuni errori materiali riscontrati”* nelle schede di Cottura e di tal Bigaroni.

Per quanto riguarda la ricorrente *“Si specifica che la richiesta al Cineca da parte della commissione della riapertura della scheda “chiusa per errore” (verbale 15 del 14 marzo 2019) è dovuta alla necessità di revisione del computo numerico che risultava non corretto. Pertanto, il risultato finale della prova scritta risulta essere di punti 62,25”*.

Tante le irregolarità evidenti:

- L'esistenza di un verbale di correzione della prova della Prof.ssa Cottura, il n. 15 del 14.03.2019, di cui, ad oggi, è stata negata l'ostensione;
- La riapertura da parte di soli due membri della Sottocommissione della scheda di valutazione, dopo lo scioglimento dell'anonimato, per la supposta *“revisione del computo numerico”* che, tuttavia, porta allo stesso risultato finale di punti 62,25 già assegnato all'unanimità il mese prima quando, ancora una volta, la Sottocommissione, in quell'occasione con tutti i suoi componenti, aveva rettificato la scheda della Prof.ssa Cottura.

Cosa vuol dire poi *revisione del computo numerico*?

Veramente si può accettare la spiegazione che la Sottocommissione abbia sbagliato un'addizione su un foglio *excel*?

Quali sono invece *“le sviste”* che ha dovuto *emendare* il mese prima?

E' conciliabile con i principi di buon andamento, trasparenza, correttezza ai quali la P.A. deve orientare la propria azione che la Sottocommissione n. 31 si sia riunita, in composizione variabile, per ben tre volte (14 marzo, 15 marzo e 18 aprile 2019) al fine di aprire, chiudere, correggere, emendare la scheda della Prof.ssa Cottura sulla piattaforma riservata Cineca.

Evidente che la prof.ssa Cottura non possa accettare che anni di studio, impegno e sacrifici siano vanificati dalle incertezze sul voto della Commissione d'esame.

Proprio alla luce di tali perplessità, si è ritenuto di far periziare (**doc. 12**) la prova svolta dalla ricorrente da un consulente di chiara fama, la Prof.ssa Anna Maria Poggi, professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, già Preside della facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Torino (**doc. 13**).

Altresì la Prof.ssa Poggi è stata Presidente della commissione esaminatrice istituita per il corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche ed educative della Valle d'Aosta, già concluso.

Orbene, come si può evincere dal parere, anche le sole risposte date, se adeguatamente valutate, sono sufficienti a permettere il superamento della prova scritta da parte della candidata!

A maggior ragione poi la concorrente non può rassegnarsi all'idea di non aver potuto accedere agli orali per l'errore di un *software*, posto che non vi sono altre spiegazioni plausibili rispetto all'incomprensibile circostanza della "sparizione" di una risposta che, come si potrà rilevare da un accesso alla piattaforma Cineca, ha avuto circa 15/20 minuti di tempo per stendere.

Difatti, oltre alle criticità relative alla correzione del suo elaborato, altro specifico motivo di doglianza della ricorrente è, come sopra accennato, il mancato inserimento a sistema della risposta fornita al quesito n. 5.

Nello svolgimento della prova scritta del 18/10/2018, in un clima caotico e confusionario, la gestione del fattore tempo è stata fondamentale e sicuramente un aspetto importante da tenere sotto controllo.

Dall'analisi dei dati registrati sulla piattaforma CINECA, si può senza dubbio verificare la strategia di gestione della prova utilizzata dalla candidata:

- ogni domanda è stata svolta e salvata alla fine dello svolgimento, per evitare inutili dispersioni di tempo (la procedura di salvataggio e di rientro sul quesito richiedeva quasi un minuto) e perdita di concentrazione;
- la candidata non è mai ritornata ad una revisione delle domande già svolte (prima quelle di lingua straniera e poi i quesiti aperti);
- si può senza dubbio verificare che il salvataggio della quarta e penultima domanda è avvenuto circa 15 /20 minuti prima dello scadere dei 150 minuti a disposizione. E' pertanto chiaramente evidente che la candidata ha usato tutto il tempo ancora a disposizione per lo svolgimento del quinto quesito;
- in prossimità della scadenza del tempo, la candidata ha provveduto al salvataggio e simultaneamente il sistema ha interrotto la connessione.

Trattandosi in ogni caso dell'ultimo quesito, si fa riferimento a quanto specificato in modo molto chiaro all'art. 8 comma 7 del bando di concorso (doc. 5), pubblicato in Gazzetta Ufficiale riporta testualmente:

"La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento". Il bando pertanto non parla di risposte salvate ma solo di risposte fornite!

Né ha aggiunto alcunchè a tale asserzione la brevissima e frettolosa lettura che un tecnico ha fatto delle istruzioni per l'utilizzo poco prima dell'avvio della prova con circa un'ora di ritardo.

A conferma di ciò, la piattaforma CINECA attraverso la quale i candidati hanno svolto la prova scritta è la stessa con la quale vengono somministrate le prove INVALSI agli studenti. La candidata, per anni come Collaboratore del Dirigente e referente per la valutazione e autovalutazione all'interno della propria Istituzione Scolastica (doc. 6) ha sperimentato che, se per qualsiasi motivo si verifica una interruzione involontaria della prova durante lo svolgimento oppure termina il tempo a disposizione senza che lo studente abbia effettuato l'ultimo salvataggio, il sistema acquisisce comunque sempre automaticamente tutto il lavoro svolto fino a quel momento.

Non vi era quindi alcun dubbio rispetto ad un funzionamento diverso da quello logico e di buon senso sperimentato per anni attraverso *software* forniti dalla stessa piattaforma.

Del resto, il TAR Lazio (Sent. n. 2513/2017) è già stato chiamato a pronunciarsi sul caso di un concorrente escluso da un concorso bandito dal Miur in quanto l'ultimo quesito che aveva affrontato era rimasto senza risposta, non essendo stata quella da lui elaborata memorizzata dal sistema.

Anche in quel caso, come si ritiene in quello che coinvolge la Prof.ssa Cottura, è stata la mancata registrazione dell'ultima risposta fornita ad aver determinato la mancata ammissione alle prove orali.

LA SITUAZIONE GENERALE

Per mero scrupolo difensivo, pur ritenendo i motivi di doglianza sopra specificati sufficienti a fondare la richiesta di ammissione alla prova orale della candidata, si deve altresì ribadire che la Prof.ssa Cottura ha avuto la disavventura di svolgere la prova scritta in un contesto a dir poco confusionario, presso l'Istituto Russell - Moro – Guarini al Corso Molise n. 58 in Torino.

Altresì ha subito, come tutti coloro che hanno sostenuto lo scritto il 18 ottobre 2018, una disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno potuto avvantaggiarsi di più tempo per prepararsi e di un programma ridotto.

Difatti, con decreto 41127 del 18.9.2018 del Direttore Generale del Miur, veniva fissata per il 18 ottobre 2018, ore 10,00 la data per lo svolgimento della prova scritta (doc. 4).

Il giorno 17 ottobre 2018, sul sito web del Ministero, venivano pubblicati i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale 138/2018 sui quali si sarebbe costruita e valutata la prova scritta (doc. 2).

Si precisa sin d'ora che per specifica scelta dell'Amministrazione i quadri di riferimento venivano pubblicati il giorno precedente la prova scritta, di talchè la loro conoscenza nessun aiuto poteva fornire ai candidati nel mettere a punto la loro preparazione con riferimento agli indici di valutazione e/o alla bibliografia.

Altresì nessun aiuto, la sera prima, poteva dare sapere che come *“incipit”* o *“nel corpo”* del quesito l'indomani avrebbero ritrovato la seguente formulazione : *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti:...”*

Al contrario, conoscere con mesi di anticipo che le risposte ai quesiti pretendevano un taglio “operativo” (..le azioni del dirigente) e non meramente teorico come di prassi in tali prove concorsuali , significava poter rielaborare la propria preparazione su uno schema differente.

Tale prova, lo si ripete, doveva essere unica su tutto il territorio nazionale e si sarebbe dovuta svolgere in una unica data in una o più regioni scelte dal Ministero nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

E' accaduto che, per i corsisti della regione Sardegna, il Miur-Ufficio scolastico regionale di tale regione, ha disposto il differimento della prova scritta per le avverse condizioni meteorologiche previste per la data del 18 ottobre 2018.

I candidati della Sardegna, con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.89 del 9.11.2018, venivano quindi invitati a sostenere la prova scritta in **data 13 dicembre 2018 (doc. 14)**, vale a dire circa due mesi dopo la data prevista per tutti gli altri candidati delle varie regioni italiane.

In tale data (13 dicembre 2018), venivano invitati a sostenere la prova scritta anche coloro che, nel frattempo, avevano ottenuto dal Tar Lazio la possibilità di ripetere la prova a causa del cattivo funzionamento della procedure informatiche verificatosi durante la prova preselettiva.

Nelle rispettive sedi di scuola destinate alla prova scritta dai vari Uffici Scolastici Regionali, *il modus operandi* dei Comitati di Vigilanza, nonostante le indicazioni ministeriali, è stato diverso.

Innanzitutto, la nota del Direttore Generale del Personale del 18 settembre 2017 (doc..4) prescriveva che la prova scritta doveva iniziare nelle varie sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali, alle ore 10,00.

Ciò non è avvenuto, poiché, in alcune sedi d'esame del Piemonte, le prove sono iniziate con notevole ritardo imputabile all'operato dei Comitati di Vigilanza.

Inoltre, sempre in Piemonte, quantomeno nella sede in cui l'odierna ricorrente ha svolto la prova, il Comitato di Vigilanza ha impedito l'utilizzo e la consultazione di testi di legge durante la prova scritta. La difficoltà per il Comitato di vigilanza di controllare uno per uno i codici e i testi di legge portati dai corsisti al fine di estrapolare e strappare le parti contenenti gli atti regolamentari vietati dal bando, ha finito per impedire *in toto* l'utilizzo dei codici anche nelle parti consentite.

Evidentemente quanto qui si contesta non è la rispettosa osservanza di quanto previsto nel bando, ma, viceversa, il mancato rispetto delle regole del concorso nelle altre sedi.

Solo in Piemonte, del resto, l'U.S.R. ha emanato apposita nota del 2 ottobre 2018, richiamando al rispetto del bando (**doc. 15**)

Senonché il tentativo di applicare scrupolosamente il bando, senza aver tuttavia previsto per tempo una puntuale organizzazione delle modalità di controllo dei testi portati in sede di esame (nella gran parte dei casi si prevede un controllo nei giorni precedenti) ha prodotto il caos.

Nella sede in cui l'odierna ricorrente ha svolto la prova si sono allungati a dismisura i tempi di inizio creando un clima di estrema tensione emotiva fra i candidati che mai avrebbero pensato di dover sostenere il concorso in simili condizioni.

Insomma, dopo anni di preparazione, i docenti si sono trovati catapultati il giorno della prova scritta in una baraonda di codici prima ritirati e poi resi, di pagine pinzate, di fogli strappati, di grida isteriche da parte di alcuni candidati... E tali certotine operazioni di controllo sono

continue anche quando la prova era ormai iniziata, con evidenti riflessi sulla possibilità dei candidati di concentrarsi sull'espletamento della prova, che avevano ogni buon diritto di svolgere in assenza di turbative esterne.

Del resto il fattore tempo, in simili procedure concorsuali, assume rilevanza fondamentale, avendo i candidati a disposizione solo 150 minuti, ed essere sottoposti a continue distrazioni anche nel corso dello svolgimento della prova sicuramente ha posto la ricorrente in una posizione di disparità "ambientale" rispetto ad altro concorrenti che ritardi o distrazioni non hanno dovuto subire.

Sin da ora quindi, poiché non sono state evase le richieste di accesso agli atti dirette ad avere copia dei verbali di svolgimento della prova scritta, si chiede il Tribunale Voglia ordinare all'amministrazione la produzione in giudizio degli stessi.

Tutto ciò, a quanto sembra, non è avvenuto nelle altre sedi d'esame di altre regioni.

Iniziata la prova scritta mediante l'utilizzo di un sistema computerizzato, la ricorrente notava, oltre che le criticità di cui si dirà in prosieguo, che alcuni quesiti a risposta aperta che dovevano vertere sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del Decreto del Miur del 3 agosto 2017 n. 138 contenente il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, in realtà erano *soluzione di casi* non previsti dalle materie indicate nel regolamento. Tanto premesso, la mancata ammissione alle prove orali della ricorrente appare illegittima per i seguenti motivi.

DIRITTO

VIOLAZIONE DEL GENERALE PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DEL DIFETTO E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE

VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

L'aver più volte rimaneggiato la valutazione della prova della candidata con motivazioni incomprensibili, riunendo almeno tre volte la Commissione, anche in composizione parziale, appare condotta censurabile sotto tutti i profili sopra evidenziati.

Quanto riportato in narrativa porta a ritenere che riguardo la particolare situazione della Prof.ssa Cottura, la Commissione 31 abbia violato il generale principio di ragionevolezza, inteso come sintesi dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento, che impone alla P.A., al di là del rispetto delle previsioni normative, di adeguarsi a un canone di razionalità operativa quando agisce, sì da evitare decisioni arbitrarie e irrazionali.

La mera disamina dei verbali n. 16 del 15 marzo 2019 e n. 17 del 18 aprile 2019 (docc. 9,10) giustifica il presente ricorso.

La perplessità sulla correttezza della procedura che ha portato alla valutazione finale di insufficienza appare dunque legittima e motiva la richiesta di una rivalutazione della prova scritta della candidata, confortati in tal senso dal parere *pro veritate* in allegato sub doc. 12 che individua molti aspetti di criticità riguardo l'iter logico- argomentativo che ha portato ai giudizi espressi sull'elaborato.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL CANONE DI TRASPARENZA E CHIAREZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Come già rilevato, il Tar Lazio è intervenuto sulle problematiche legate al malfunzionamento del software Cineca con la Sentenza n. 2513 /2017 con la quale ha imposto al Miur la ripetizione della prova d'esame per il ricorrente.

La vicenda, del tutto analoga, aveva portato il Collegio ad accogliere profili di doglianza del tutto analoghi a quelli dell'odierna ricorrente.

"Invero, le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare

alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine "conferma" non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla.

Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva".

Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico.

Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta.

Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante "conferma e procedi", relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere.

In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video.

Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio.”

(T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 01-02-2017) 16-02-2017, n. 2513)

Altresì occorre evidenziare che nel corso delle prove scritte tutti i concorrenti, non solo quindi la Prof.ssa Cottura, hanno lamentato vari difetti di funzionamento del software Cineca fornito in dotazione e soprattutto l'assoluta farraginosità del sistema operativo, che presentava ambiguità e imprecisioni con indicazioni spesso fuorvianti e contraddittorie.

Come è stato denunciato nell'esposto presentato da numerosi candidati alla Procura della Repubblica di Roma, pubblicata su tutti i siti che si occupano di diritto scolastico e quindi del concorso D.S., si sottolinea quanto anche l'odierna ricorrente ha riscontrato:

- *la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura,*
- *le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate;*
- *per salvare il quesito occorreva selezionare la voce "conferma e procedi" la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera rimanendo all'interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;*
- *per tornare alla pagine precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci "sì" e "no", mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;*
- *è capitato che, anche dopo aver-selezionato le voci "conferma e procedi" la pagina del riepilogo riportasse come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti;*
- *al termine dei centocinquanta minuti concessi per l'espletamento della prova, art 8, comma 7, D.D.G, n, 1259 del. 2017 prevedeva che al termine dei quali il sistema interrompesse la procedura e acquisisse definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento: ciò nonostante, è capitato che le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote;*
- *molti dei candidati che stavano lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo non hanno compreso se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero (e risultino allo stato) come invase;*
- *l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca;*
- *il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisiti dal sistema.*

VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2, DEL BANDO CORSO-CONCORSO DI CUI AL
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITÀ DELLA PROVA

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI PUBBLICI
CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE
PROVE E BUON ANDAMENTO

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97, E 34 COST. INTESI COME RAGIONEVOLEZZA,
LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL CITTADINO NELLO STATO E CERTEZZA DEL DIRITTO
(ART. 3) BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (ART. 97) E PRINCIPIO DI
MERITOCRAZIA (ART. 34) E DELL'ART. 1 C. 2 DEL DPR 487/1994

CONTRADDITTORIETÀ, PERPLESSITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

ECCESO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

Il bando del corso-concorso (doc. 5) per il reclutamento dei Dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui al D.D.G n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, all'art. 8, comma 2, in ordine alla prova scritta, afferma che “ ***La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR***”.

Con decreto del Direttore Generale del Miur del 18.9.2018 n. 41127 (doc.4.) veniva confermato e precisato che “ ***la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10,00***”

Giorno ed orario sono stati poi ribaditi dal Direttore del Piemonte, dott. Manca, con nota del 2 ottobre 2018 (doc. 15).

Ciò posto, la prova scritta computerizzata non è stata unica su tutto il territorio nazionale e non si è svolta in una unica data come specificato dagli atti regolamentari.

Infatti, come riferito in narrativa, i candidati della regione Sardegna, non hanno sostenuto la prova scritta come gli altri in data 18 ottobre 2018, bensì a distanza di circa due mesi e, precisamente, in data 13 dicembre 2018.

Ciò a seguito della ordinanza del Sindaco di Cagliari il quale disponeva la chiusura delle scuole per il 18 ottobre per le avverse condizioni meteo che imperversavano quei giorni la provincia di Cagliari, sede unica della prova.

Non solo!

Il 13 dicembre 2018, inoltre, venivano ammessi a sostenere la prova scritta novantuno docenti campani che avevano ottenuto tale possibilità a seguito dell'ordinanza del Lazio del 12 ottobre 2018.

Il Miur, a fronte di tali circostanze, proprio per evitare una disparità di trattamento tra i candidati, aveva l'obbligo di differire la prova scritta computerizzata per tutti .

Pertanto, la prova non è stata *unica* su tutto il territorio nazionale e non si è volta in una unica data, ma è diventata “*diversa*”.

Ciò in palese violazione delle norme sopra epigrafate.

Appare evidente il vantaggio conseguito da coloro che hanno avuto la possibilità di sostenere la prova scritta a distanza di circa due mesi rispetto alla data originaria del 18 ottobre.

Essi infatti, hanno avuto più tempo per studiare e prepararsi per la prova.

Inoltre, la disparità di trattamento appare ancor più evidente riguardo ai *quadri di riferimento* in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove del concorso previsti dall'art. 13, comma 1, del D.M 138/2017.

L'art. 8, comma 9, del D.D.G. n. 1259 del 2017 afferma che “ *I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lett. C) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”.

I quadri di riferimento della prova scritta pubblicati sul sito web del Miur in data 17 ottobre 2018, il giorno prima della data per la prova scritta, contenevano, oltre tutti i riferimenti normativi e bibliografici riportati nell'analogo documento predisposto per la prova preselettiva, anche i criteri di valutazione della prova scritta e la relativa pesatura. Contenevano poi per i quesiti in lingua straniera, la tipologia, gli argomenti da affrontare e la bibliografia.

Orbene, come sopra detto tali quadri di riferimento sono stati pubblicati il giorno 17 ottobre 2018, come previsto dal bando un giorno prima della prova.

Anche in questa ipotesi appare evidente il vantaggio in favore di tutti quei corsisti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018, i quali hanno conosciuto tali quadri due mesi prima della prova scritta e hanno avuto tutto il tempo studiare avendo come riferimento i criteri di valutazione, la loro pesatura e della bibliografia conosciuta anzitempo.

Questo non è avvenuto per coloro che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre, i quali non hanno avuto il tempo di tarare lo studio sulla base dei quadri di riferimento conosciuti il giorno prima.

Questa disparità di trattamento è bene evidenziata nella percentuale di ammessi alla prova orale nelle varie regioni.

In Sardegna ha superato la prova scritta il 60% dei candidati, mentre la media per le altre regioni è stata di circa il 40% (**doc. 16**).

Infine, va detto che l'inizio della prova scritta, secondo quanto prescritto dalla nota del Direttore Generale del Personale del 18 settembre 2018 n. 41127 (doc. 4), pubblicato sul sito web del Miur, doveva avvenire su tutto il territorio nazionale, alle ore 10,00.

Si legge a pag.7 del sopra citato D.D.G.:*“Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, il responsabile tecnico d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica la parola chiave di accesso/inizio prova. Tale parola sarà pubblicata sulla sezione del sito cui avrà accesso il responsabile tecnico d’aula...alle ore 9,55. Una volta che il candidato avrà inserito questa parola avrà accesso prima alle istruzioni, poi ai quesiti e potrà quindi iniziare la prova: Questa parola chiave di accesso/inizio della prova garantisce l’avvio della prova **in contemporanea su tutto il territorio nazionale..”***

Invece, è accaduto che in alcune sedi della prova scritta, siano iniziate ben oltre tale orario.

L’acquisizione dei verbali d’aula della sede in cui la ricorrente ha sostenuto la prova scritta darà contezza di quanto sostenuto dalla candidata.

L’azione dell’amministrazione, non appare rispettosa del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione e viola il principio dell’affidamento al corretto svolgimento del concorso pubblico

Vieppiù.

Si assiste ad un'assoluta e documentale incoerenza dell'azione amministrativa atteso che il principio della contemporaneità della prova è stato ribadito come intangibile a pag. 6 del Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali (Decreto 3 agosto 2017, n. 138) laddove sono state disattese le richieste di modifica del regolamento stesso pervenute dal Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla base della considerazione di “... **non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 8, comma 6, per ragioni organizzative, in quanto la proposta non consente di assicurare la contemporaneità della prova...**”

D'altro canto, si permette che alcuni candidati svolgano prove diverse e a mesi di distanza e, come si dirà al punto successivo, su un programma ridotto.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO E DELLA PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI

Dalla situazione segnalata al punto precedente derivano due conseguenze di particolare gravità. Difatti, nel momento in cui per alcuni candidati (della Sardegna e Campania) è stata fissata una prova suppletiva, diversa è stata la prova somministrata. Pertanto, al momento della correzione, per le diverse commissioni insediate, era facilmente riconoscibile la “provenienza” del candidato, posto che le risposte da correggere riguardavano quesiti del tutto diversi rispetto ai quesiti statisticamente preponderanti.

Il ruolo fondamentale della garanzia dell'anonimato dei concorrenti è ribadito dalla costante giurisprudenza che ha sempre riconosciuto il carattere invalidante di qualsiasi disomogeneità contenutistica o formale degli elaborati, ove suscettibile di arrecare un *vulnus* al principio di anonimato, rendendo riconoscibile la provenienza dei testi (Cfr., fra le tante, Cons. St., sez. VI, 12.2.2008, n. 481; Cons. St., sez. V, 29.9.1999, n. 1208).

Non è chi non veda che nel caso di specie una procedura del tutto illegittima ha reso inequivocabilmente riconoscibili i testi dei candidati sardi.

Altresì, si è realizzata altresì una violazione plateale della *par condicio* tra candidati posto che sono stati chiamati a misurarsi su prove diverse.

Per quanto si ritenga che i quesiti fossero di natura “equivalente” rimane il fatto che chi ha potuto concorrere mesi dopo ha potuto innanzitutto confrontarsi con un programma di fatto ridotto posto che, come è stato, gli argomenti già oggetto dei quesiti della prova scritta tenutasi il 18 ottobre non potevano più essere riproposti.

Se si considera che in data 31/10/2018 sono stati pubblicati sul sito del MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/concorso_ds/prova_scritta.shtml sia i quesiti oggetto della prova scritta che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, ovvero la prova "B" ed altresì pubblicate le prove non estratte (A e C) sub **doc. 17, ci si rende conto che almeno 15 argomenti (molti dei quali assai complessi) sono stati “abbuonati” a chi ha avuto la fortuna di sostenere la prova successivamente.**

BUSTA A prova del 18 ottobre 2018

1. come promuovere l’effettivo coinvolgimento delle famiglie e degli studenti nell’elaborazione/revisione del Patto Educativo di Corresponsabilità, per costruire un’alleanza educativa con i genitori;
2. azioni da mettere in atto per una piena partecipazione delle componenti scolastiche all’elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento.
3. gestione procedurale di un progetto "PON - FSE 2014-2020" dalla dichiarazione di ammissibilità al finanziamento fino alla fase conclusiva.
4. in caso di richiesta di accesso agli atti da parte dei genitori di un alunno minorenne riguardante le valutazioni del proprio figlio e le valutazioni di altri due alunni della medesima classe, si indichi come il ds è chiamato ad operare e le valutazioni che dovrà compiere.
5. valutazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti dagli alunni, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di cittadinanza

BUSTA B prova del 18 ottobre 2018 (prova estratta)

1. coordinamento delle attività degli organi collegiali nell’elaborazione, nell’attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale dell’offerta formativa.
2. procedure di individuazione di personale esperto, sia interno che esterno all’Istituzione scolastica, per l’attuazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa.
3. in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell’ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l’incidenza di tale fenomeno
4. raccordo tra l’attuazione del Piano triennale dell’offerta formativa e la gestione amministrativo-contabile dell’istituzione scolastica autonoma.
5. attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell’ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo

BUSTA C prova del 18 ottobre 2018

1. raccordo tra lo sviluppo professionale dei docenti e l’innovazione didattica nel curriculum d’istituto.

2. obblighi di pubblicità, informazione e trasparenza dell'attività negoziale delle Istituzioni scolastiche.
3. in una scuola secondaria di secondo grado il lavoro di gruppo nella pianificazione è poco rilevante, il confronto sull'attività didattica è limitato e la valutazione del lavoro svolto risulta talvolta assente. Quali azioni possono essere messe in atto per risolvere queste problematiche a livello di organizzazione, di gestione della conoscenza, di attivazione di comunità di pratica?
4. elaborazione del piano di formazione del personale in un quadro organico di collegamento al rav, al pdm ed al ptof di istituto in una scuola con problematiche relative alle prove standardizzate.
5. frequentazione di un anno della scuola secondaria di secondo grado all'estero da parte di un alunno e mancato superamento dell'esame integrativo richiesto dal Consiglio di classe, con doglianze dei genitori nei confronti del dirigente scolastico per la mancanza di un riconoscimento automatico.

Inutile sottolineare come nessuno dei sopra riportati argomenti è stato, nemmeno marginalmente, oggetto della prova scritta somministrata il 13 dicembre (**doc. 18**), posto che i 5 quesiti coi quali si sono confrontati i candidati sono i seguenti:

1. come promuovere l'utilizzo della flessibilità dei tempi e degli spazi della scuola , in modo da favorire l'innovazione e la sperimentazione didattica.
2. organizzazione dell'esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione come momento conclusivo del processo di insegnamento/apprendimento
3. procedure necessarie per l'adesione ad una rete nazionale di scuole per la valorizzazione del patrimonio ambientale ed artistico del territorio.
4. monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.
5. gestione di situazioni conflittuali che si verificano tra docenti all'interno dei consigli di classe e/o di interclasse nell'ambito della valutazione periodica e finale degli alunni

Argomenti quindi mai sfiorati nei precedenti quesiti.

Del resto, lo si ribadisce, vi è un dato statistico col quale occorre giocoforza confrontarsi:

I candidati della Sardegna hanno superato la prova scritta al 60 %; la percentuale più alta sul territorio nazionale.

Nello specifico, per quanto riguarda il Piemonte, regione nella quale si sono verificati altresì condizioni del tutto particolari nello svolgimento della prova, sono stati ammessi alla prova orale soltanto nella misura del 48 %.

Si rammenta che il concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali è comunque una selezione nazionale, se pure organizzata su base regionale (art. 2 bando sub doc.

5)

Difatti ai sensi dell'art. 15 del bando *“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.*

2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.”

Questo significa che i candidati della Sardegna sono stati diretti competitori anche dei candidati del Piemonte.

Ciononostante, con un atto amministrativo discriminatorio, alcuni candidati hanno potuto sostenere la prova scritta su un programma ridotto e con più tempo per la preparazione.

VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 13 DEL D.D.G. N. 1259 DEL 2017

GRAVE INGIUSTIZIA – DISPARITA' DI TRATTAMENTO

L'art. 8, comma 13 sopra epigrafato riguardo alle modalità di svolgimento della prova scritta, dopo avere elencato tutta una serie di divieti a carico dei candidati, prevedeva che i candidati *“Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana..”*

Anche la nota del Direttore Generale del Miur del 18.9.2018 n. 41127 (doc 4.), ribadiva che *“ I candidati....possono consultare il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purchè, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami dottrinali e giurisprudenziali di qualsiasi genere..”*

Il contenuto di tale Nota veniva altresì reiterato per il Piemonte con l'Avviso del Direttore Generale Dott. Fabrizio Manca che, in data 2 ottobre 2018, inoltrava alle scuole sede d'esame una comunicazione dello stesso tenore di quella sopra riferita. (doc. 15)

In virtù di tali disposizioni, i candidati, il giorno della prova scritta, hanno portato con sé i codici contenenti le leggi ed il vocabolario della lingua italiana.

Orbene, i Comitati di Vigilanza nel visionare i testi, hanno operato in maniera disforme nelle varie sedi.

Infatti, in alcune sedi di prova scritta del Piemonte, i sorveglianti hanno fatto pinzare i documenti non consentiti inseriti nei codici; in altre, hanno fatto strappare le pagine; in altre sedi ancora si è arrivati ad impedire totalmente l'uso dei materiali consentiti perché il controllo su di essi avrebbe rallentato l'inizio della prova.

Tutto questo ha determinato caos, confusione e tanto stress nei corsisti.

Molti candidati non hanno avuto, quindi, la possibilità di consultare i testi di legge.

Questa situazione all'interno dei Comitati di Vigilanza è stata determinata dalla non univoca interpretazione data ai *“testi di legge”* di cui all'art. 8, comma 13, sopra richiamato.

La riprova documentale di tali differenziazioni potrà aversi solo nel momento in cui saranno resi pubblici dalla P.A. i verbali d'aula la cui ostensione, per quanto oggetto di una specifica e formale richiesta di accesso agli atti da parte della ricorrente (doc. 11), non è stata sinora concessa pur essendo da tempo spirati i 30 gg. previsti *ex lege*.

Del resto, una minima organizzazione che presupponesse un controllo reale del materiale introdotto in sede d'esame non potrebbe seriamente fissare alle ore 8:00 l'inizio delle operazioni di riconoscimento - firma registro d'aula cartaceo - controllo e firma modulo anagrafico - estrazione del codice personale anonimo - consegna busta internografata - accompagnamento alla postazione informatica - inserimento del codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione - firma sul modulo del codice personale – inserimento modulo nella busta - selezione sulla postazione della lingua prescelta - inizio della prova alle ore 10:00.

Con circa 27 candidati per aula è chiaro che le 2 ore a disposizione possono risultare sufficienti per le operazioni sopra ricordate solo nel caso in cui ogni effettiva verifica sui testi introdotti venga verosimilmente omessa a meno che, come accade per molti concorsi, tale verifica sia stata anticipata ai giorni precedenti (esame abilitazione avvocato...).

Vi è da dire che anche il generico riferimento ai *“testi di legge”* appare in una certa misura fuorviante, tant'è che alla ricorrente non è stata consentita la consultazione del testo di legislazione scolastica pubblicato da una casa editrice iperspecializzata nel settore concorsi ed esplicitamente indicato come consultabile in sede d'esame (**doc. 19**).

Vero è che nelle diverse sedi di esame si è assistito a comportamenti disomogenei derivanti dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa in maniera estensiva piuttosto che restrittiva, posto che non è stata data da parte dell'Amministrazione un'indicazione puntuale in merito.

VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 4, DEL D.D.G N. 1259/2017 IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2, DM 138/2017.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COSTITUZIONE

Il bando del corso-concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici, all'art. 8, comma 4, sopra epigrafato, prevede che la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.

In virtù dell'art. 10, comma 2, del D.M 138/2017, le materie sulle quali dovevano vertere i quesiti erano:

- a) *normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;*
- b) *modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;*
- c) *processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche in rapporto alle esigenze formative del territorio;*
- d) *organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;*
- e) *organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;*
- f) *valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;*
- g) *elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del Dirigente scolastico, nonché di diritto penale con*

particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno dei minorenni;

- h) *contabilità dello Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;*
- i) *sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea.*

Orbene, alcuni quesiti a risposta aperta oggetto della prova scritta, in realtà riguardavano la tipologia di “*risoluzione di un caso*” non contemplata dal bando.

Delle tre tracce di prova scritta elaborate dal Ministero, veniva sorteggiata la Prova B (doc. 17). La domanda n. 3 della prova B, è così formulata: “*Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente nella situazione e nel contesto professionale di seguito trascritti: In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?*”

Appare evidente che si è trattato della risoluzione di un caso.

La risoluzione di un caso, è invece, prevista dall'art. 9, comma, 1 del D.D.G. n. 1259 del 2017 con riferimento alla prova orale.

Lo “ *studio di un caso*” era previsto nel concorso per il reclutamento dei Dirigenti scolastici del 2011, ma il bando dell'epoca concedeva 8 ore di tempo ai candidati, rispetto ai 150 minuti dell'attuale corso-concorso.

Anche per le prove di lingua straniera occorre rilevare che le prove somministrate non corrispondevano ai livelli di conoscenza previsti nel bando ma si richiedevano competenze differenti.

ISTANZE ISTRUTTORIE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 12, E ART 64, COMMA 3, DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO.

Quanto alle richieste istruttorie si sottolinea, che la ricorrente non conosce tutti gli atti ed i provvedimenti in base ai quali la P.A. ha provveduto alla sua esclusione dal concorso.

Peraltro, sebbene avesse inoltrato una rituale richiesta di accesso agli atti (doc. 11) non ha ricevuto tutta la documentazione richiesta.

Sul punto corre l'obbligo di evidenziare a Codesto Tribunale Amministrativo la singolarità dell'Avviso del 19-04-2019 REGISTRO UFFICIALE.U. 0018824 (**doc. 20**)

avente ad OGGETTO: *Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati.*

Si legge: *“Con, riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d'aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell'ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l'intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l'esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva.*

Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell'interesse pubblico con quello privato, fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.”

Pertanto la P.A., operando un autonomo ed arbitrario bilanciamento di interessi, ha ritenuto prevalente la necessità di concludere la procedura concorsuale a fronte dell'interesse, disatteso, dei candidati esclusi di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

Peraltro, ancora in data 23.05.2019, è stato inoltrato sulla mail istituzionale della ricorrente un ulteriore avviso del MIUR dello stesso tenore di quello sopra trascritto (**doc. 21**)

La mancata ostensione dei documenti richiesti costringe pertanto la ricorrente, data la ristrettezza dei tempi a disposizione, a presentare l'odierno ricorso “al buio”, senza aver avuto preventiva contezza di quanto documentato in atti dalla P.A.

Si chiede pertanto che sia ingiunto da Codesto Ill.mo Collegio alla P.A. di produrre agli atti del presente ricorso tutta la documentazione relativa ai verbali d'aula contenenti le modalità di svolgimento delle prove, il tempo di inizio dell'esame e le motivazioni che hanno portato al ritardo rispetto a quanto stabilito nella nota del Miur 41127 del 18.9.2018 (doc. 4).

Circa l'accoglimento della richiesta di produzione documentale si sottolinea che ai sensi dell'art. 55, comma 8, *"..il Collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino all'inizio della discussione"*.

Ai sensi dello stesso art. 55, comma 12, *"..in sede di esame della domanda cautelare il Collegio adotta, su istanza di parte i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria e l'integrità del contraddittorio"*

Tale richiesta appare necessaria al fine di valutare la rispondenza alle norme di legge dell'operato della P.A., tenuto conto che l'esame dei predetti documenti - i quali sono nella materiale disponibilità dell'Amministrazione e quindi ostensibili ai sensi dell'art. 64, comma 3, del c.p.a. - appare determinante ed assolutamente necessario ai fini del decidere anche nella richiesta fase cautelare.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave e irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è in *re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale, e per la Prof.ssa Cottura irripetibile, occasione di carriera.

Inoltre, la mancata ammissione alla prova orale del concorso, nonostante le gravi irregolarità evidenziate, preclude definitivamente alla ricorrente la possibilità di mettere a frutto l'esperienza e le competenze acquisite nel corso degli anni svolgendo spesso le funzioni di Collaboratori del Dirigente scolastico.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e segnatamente per l'ammissione con riserva della ricorrente alla partecipazione alle prove orali del concorso per posti di dirigente scolastico che hanno avuto inizio il 20 maggio 2019.

Il rimedio dell'ammissione con riserva consente al Giudice – ove ravvisi nella pretesa azionata il *fumus boni juris* – di evitare che l'espletamento delle prove concorsuali possa impedire alla ricorrente, sia pure con efficacia sottoposta a condizione risolutiva, di conseguire l'utilità pretesa, ancorchè consistente nella mera aspettativa alla potenziale vittoria concorsuale.

AL PRESIDENTE DEL TAR PER IL LAZIO – ROMA

DOMANDA DI DECRETO PRESIDENZIALE *INAUDITA ALTERA PARTE*

I sottoscritti Avv.ti Annunziato Filieri e Cinzia Anna Rizzo, nell'interesse e per conto della ricorrente, in virtù di quanto precede e considerato che il danno paventato è imminente giacché il Miur, ha fissato la data dell'inizio degli orali a partire dal 20 maggio 2019.

FANNO ISTANZA

Alla S.V. Ill.ma affinché disponga con Decreto Presidenziale *inaudita altera parte*, l'ammissione con riserva della ricorrente a sostenere la prova orale del concorso.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART 55

Nella denegata ipotesi di reiezione della richiesta misura cautelare monocratica, in ogni caso la ricorrente, chiede che il TAR adito ammetta in via provvisoria ed urgente la ricorrente a partecipare alla prova orale con riserva, per le ragioni sopra illustrate, ove non voglia disporre la sospensione del concorso.

Quanto al *fumus boni juris* si richiamano gli argomenti sopra trattati; quanto al pregiudizio grave ed irreparabile si evidenzia che la ricorrente rimarrebbe ingiustamente esclusa - per le gravi irregolarità evidenziate - da un concorso al quale aveva ogni buon diritto di continuare a partecipare sostenendo la prova orale.

Tanto premesso, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, rassegna allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

In via cautelare, ammettere con riserva la ricorrente alla prova orale;

Sempre in via cautelare, annullare o sospendere il concorso *de quo* e, per l'effetto, ordinare alla P.A. di riconvocare la Commissione esaminatrice in diversa composizione al fine di ricorreggere la prova scritta della ricorrente;

In via di subordine, disporre la ripetizione della prova scritta;

Nel merito, previo accoglimento delle domande cautelari, annullare gli atti impugnati, con ogni ulteriore statuizione a tutela dei diritti della ricorrente

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria si chiede che venga ordinato all'Amministrazione di produrre copia dei verbali d'aula relativi allo svolgimento della prova scritta nelle varie sedi di esame del Piemonte e dei verbali di correzione degli elaborati non ancora conosciuti.

Altresì, se ritenuta necessità, disporre CTU tecnica al fine di accertare i dati registrati sulla piattaforma CINECA utilizzata per la prova scritta, riguardanti la risposta fornita al quesito 5 da parte della candidata al momento dell'interruzione della procedura.

^^^^^^

Ai sensi degli artt. 9 e 13 DPR 30.5.2002 n. 115 e s.m.i. si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile. Trattandosi di contenzioso riguardante il Pubblico impiego il contributo da versare ammonta ad € 325,00.

^^^^^^

I sottoscritti difensori dichiarano, altresì, di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 al numero di fax 011.433.53.73 e/o agli indirizzi di

PEC comunicati all'Ordine ai sensi della L. 2/2009 annunziatofilieri@pec.ordineavvocatitorino.it e avv.cinziaannarizzo@pec.it

^^^^^^

Si allega:

1. Decreto n. 395 del 27.3.2019 contenente l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta;
2. Avviso Miur 17.10.2018 contenente i quadri di riferimento;
3. Verbale n. 3 del 25.1.2019;
4. Nota Miur 41127 del 18.9.2018;
5. D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 (bando);
6. Conferimenti incarichi collaboratore del dirigente;

7. Comunicazione ammissione allo scritto;
8. Prova scritta Prof.ssa Cottura;
9. Verbale Sottocommissione 31 n. 16 del 15 marzo 2019;
10. Verbale Sottocommissione 31 n. 17 del 18 aprile 2019;
11. Istanze accesso atti ricorrente;
12. Parere *pro veritate* della Prof.ssa Poggi sulla prova scritta della ricorrente
13. *Curriculum* Prof.ssa Poggi;
14. Avviso rinvio prova scritta candidati Sardegna;
15. Nota USR Piemonte del 2/10/2018;
16. Tabella indicante la percentuale superamento della prova scritta;
17. Prove A,B,C esame 18.10.2018;
18. Prova esame 13.12.2018;
19. Pubblicazioni con testi di legge;
20. Avviso Miur 19.4.2019 18824;
21. Avviso MIUR del 23.05.2019;
22. Decreto n. 138/2017 regolamento per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Con osservanza.

Torino, 25 maggio 2019

Avv. Annunziato Filieri

Avv. Cinzia Anna Rizzo

Avviso

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale n. 4059/2019 Reg. Prov. Cau. del 17/06/2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, nel giudizio RGN 7624/2019, che ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".